

**Consiglio Regionale
della Puglia**

4ª Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

IV^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 72 DEL 3.10.84

- 1) LA IV COMMISSIONE HA ESAMINATO NELLA/E SEDUTA/E DEL 3.10.84 I SEGUENTI ATTI ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE, RISPETTIVAMENTE IN DATA 19.6.84

D.D.L. " ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO DEL LAVORO" atto Cons.424/A

- 2) DOPO AMPIA DISCUSSIONE, LA IV^COMMISSIONE DECIDE DI ESPRIMERE PARERE.... FAVOREVOLE SUGLI ATTI DI CUI AL PUNTO 1) , NEL TESTO DI CUI ALL'ALLEGATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DECISIONE.

- 3) LA IV ^ COMMISSIONE , ALTRESI' , ESPRIME LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI :

- 4) LA PRESENTE DECISIONE E' STATA ADOTTATA CON IL SEGUENTE VOTO DEI COMMISSARI:

FAVOREVOLE: COLONNA, LIA, MARTELOTTA, DI GIUSEPPE, PAOLUCCI

CONTRARI:

DI ASTENSIONE : CASTELLANETA, PICCIGALLO

- 5) LA IV^COMMISSIONE HA DESIGNATO QUALE RELATORE IL COMMISSARIO: Giuseppe Colonna

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.20/P del 13.11.1984

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 13.11.1984 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 11.10.1984

- D.d.L. "Istituzione dell'Osservatorio sul mercato del lavoro"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Morea, Sala, Affatato, Di Giuseppe

contrari:

di astensione: Ricciato

Amy

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

Bari, li 8 novembre 1984

Prot.: 465/5888

12-11-84
458/132

Al Sig. Presidente
IV Commissione Permanente Consiliare
S E D E _____

e, p.c. Al Sig. Presidente
Consiglio Regionale
S E D E _____

Questa Commissione, nella seduta del 7 novembre 1984, ha esaminato il d.d.l. recante in oggetto: "Istituzione dell'osservatorio ~~del~~ mercato del lavoro" approvando il testo per quanto di propria competenza.

In relazione a quanto stabilito dalla Presidenza del Consiglio con nota n. 3641 del 15.6.1984 si trasmette, in allegato, il testo approvato.

Distinti Saluti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(D^{ssa} Porzia LANDO FEI)

Porzia Landolfi

3/

Il Presidente

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge che viene sottoposta oggi al nostro esame, e mi auguro alla nostra approvazione, mira ad istituire un organismo capace di creare un giusto rapporto tra domanda ed offerta di lavoro. Purtroppo dobbiamo constatare che nonostante il rilevante numero di disoccupati, specie tra i giovani in cerca di prima occupazione, varie volte le aziende non riescono a trovare lavoratori con determinate e specifiche qualifiche. Va anche rilevato che nonostante le enormi risorse finanziarie impegnate per la formazione professionale, la maggior parte dei corsi di qualificazione sono rivolti a qualifiche alcune volte superate, altre sature e quindi non richieste dalle aziende. Per cui con rammarico dobbiamo constatare che pochi sono i lavoratori qualificati nell'ambito dei corsi di formazione professionale che riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro.

Inoltre è opportuno tener presente che il continuo sviluppo tecnologico, i nuovi sistemi di organizzazione del lavoro, richiedono che l'offerta del lavoro risponda alle esigenze della domanda.


Per tali motivi è quanto mai necessario la istituzione dell'Osservatorio sul mercato del lavoro che, analizzando e prevedendo le esigenze delle imprese, sia in grado di proporre iniziative atte ad un migliore soddisfacimento della domanda di lavoro, e quindi combattere la disoccupazione sempre più in aumento.

Va anche ricordato che è nel programma del Governo centrale la istituzione di un osservatorio nazionale del lavoro articolato su base regionale.

Infine va ricordato che, così come indicato nell'art. 1 della legge, l'osservatorio sul mercato del lavoro è uno strumento idoneo a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 3 dello Statuto regionale che attraverso la programmazione tende a superare gli squilibri territoriali, settoriali e sociali.

Per le suddette considerazioni mi auguro che questo Consiglio voglia approvare la legge proposta.

Giuseppe Colonna



D.D.L. " ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO ~~DE~~ MERCATO DEL LAVORO "

Relatore: Giuseppe Colonna

19

TESTO ORIGINARIO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART.1

(FINALITA')

La Regione Puglia istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro per favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art.3 dello Statuto regionale in materia di programmazione socio-economica e territoriale, per far fronte alle esigenze di progettazione degli interventi e delle attività di orientamento e formazione professionale, secondo quanto stabilito dalla legge quadro 21 dicembre 1978, n.845, e per coordinare le iniziative e gli interventi di competenza regionale, come dalle norme del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, perchè esprimano la massima potenzialità a favore delle finalità statutarie e programmatiche di consolidamento e sviluppo occupazionale e di efficiente funzionamento del mercato del lavoro locali.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART.1

(FINALITA')

La Regione Puglia istituisce l'Osservatorio ^{del} Mercato del Lavoro per favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art.3 dello Statuto regionale in materia di programmazione socio-economica e territoriale, per far fronte alle esigenze di progettazione degli interventi e delle attività di orientamento e formazione professionale, secondo quanto stabilito dalla legge quadro 21 dicembre 1978, n.845, per conoscere i termini qualitativi e quantitativi delle componenti strutturali della domanda e dell'offerta del lavoro e delle relative dinamiche, e per coordinare le iniziative e gli interventi di competenza regionale, come dalle norme del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.

ART.2
(COMPITI)

All'Osservatorio sul Mercato del Lavoro sono assegnati i seguenti compiti:

- a)-la definizione e la realizzazione di programmi di rilevazione atti a consentire una conoscenza sempre più approfondita, a livello regionale e locale, della struttura occupazionale e della sua evoluzione;
- b)-la predisposizione di informazioni analitiche, coerenti e finalizzate, relative ad aree territoriali, settori di attività o tipologie professionali specifiche interessate a particolari problemi;
- c)-la predisposizione e la diffusione di note periodiche corredate di quadri statistici che consentano di seguire l'evoluzione dei principali fenomeni che caratterizzano il mercato del lavoro;
- d)-la redazione e la diffusione di un rapporto annuale sulla situazione occupazionale del mercato del lavoro, che dovrà essere preventivamente presentato alla Giunta Regionale, che ne curerà l'utilizzo secondo le finalità dell'art.1.

ART.2
(COMPITI)

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

- d)-la redazione e la diffusione di un rapporto annuale sullo stato della occupazione, sulla domanda e offerta di lavoro e sulle esigenze formative derivanti dalla dinamica tecnologica del sistema delle imprese e dai Servizi Sociali, che dovrà essere presentato alla Giunta Regionale, che ne curerà l'utilizzo secondo le finalità del precedente art.1.

ART.3

(ARTICOLAZIONE TERRITORIALE)

Per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo precedente l'Osservatorio si avvale di una struttura centrale-Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro- e di strutture a livello provinciale--Osservatori territoriali del Mercato del Lavoro-.

La Giunta Regionale può costituire strutture a livello di altre realtà territoriali qualora in base ai risultati acquisiti ed esplicitati nel rapporto annuale se ne ravvisi la necessità.

ART.3

(ARTICOLAZIONE TERRITORIALE)

Per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo precedente l'Osservatorio si avvale di una struttura centrale--Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro- e di una struttura per ogni Provincia-Osservatori territoriali del Mercato del Lavoro-.

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, può costituire strutture a livello di altre realtà territoriali qualora, in base ai risultati acquisiti ed esplicitati nel rapporto annuale, se ne ravvisi la necessità.

81

ART.4

(ORGANIZZAZIONE DELL'OSSERVATORIO)

La Giunta Regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla organizzazione, definizione degli organici, alla nomina dei responsabili dell'Osservatorio Regionale e degli Osservatori Territoriali del Mercato del Lavoro, all'attivazione funzionale ed operativa. Il responsabile dell'Osservatorio Regionale coordina gli Osservatori Territoriali nello svolgimento dei compiti di cui all'art.2.

ART.4 .

(ORGANIZZAZIONE DELL'OSSERVATORIO)

La Giunta Regionale, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, sentita la competente Commissione Consiliare, provvede alla organizzazione e definizione degli organici, alla nomina dei responsabili dell'Osservatorio Regionale e degli Osservatori Territoriali del Mercato del Lavoro, all'attivazione funzionale ed operativa, al reperimento delle risorse, in particolare di quelle informatiche.

Il responsabile dell'Osservatorio Regionale coordina gli Osservatori Territoriali nello svolgimento dei compiti di cui all'art.2.

1/5

ART.5
(COLLABORAZIONI)

Per il reperimento dei dati e delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti di Istituto l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione degli Uffici periferici del Ministero del Lavoro, di quello della Pubblica Istruzione ed in particolare delle Università, delle Camere di Commercio, dell'INPS, dell'ISTAT, delle associazioni imprenditoriali, delle centrali cooperative e delle organizzazioni sindacali e di esperti particolarmente qualificati.

Con detti enti e associazioni possono essere stipulate, sentito il parere del comitato tecnico scientifico, apposite convenzioni, in cui può essere previsto il rimborso da parte della Regione degli oneri sostenuti per fornire la collaborazione richiesta.

ART.5
(COLLABORAZIONI)

Per il reperimento dei dati e delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti di istituto l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione degli Uffici periferici del Ministero del Lavoro, della Pubblica Istruzione ed in particolare delle Università, delle Camere di Commercio, dell'INPS, dell'ISTAT, delle Associazioni Imprenditoriali, delle Centrali Cooperative e delle Organizzazioni Sindacali e di esperti particolarmente qualificati.

Con detti Enti ed Associazioni possono essere stipulate, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.6, apposite convenzioni, in cui è previsto, ove la collaborazione non sia gratuita, il rimborso da parte della Regione degli oneri sostenuti per fornire la collaborazione richiesta.

I Comuni e le Province, anche attraverso le delegazioni regionali ANCI e UPI, possono formulare all'Osservatorio Regionale proposte riguardanti il perseguimento delle finalità della presente legge.

10

ART. 6

(COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E SEGRETERIA TECNICA)

Con il presente provvedimento viene istituito un Comitato Tecnico scientifico formato da n.5 esperti particolarmente qualificati e di comprovata esperienza per i problemi di funzionamento del Mercato del Lavoro.

Fanno parte del Comitato l'Assessore al Lavoro preposto alla attività dell'Osservatorio, che lo presiede, ed il responsabile regionale dell'Osservatorio.

Il Comitato sovrintende alla formulazione dei programmi di rilevazione ed alle definizioni delle modalità di presentazione dei risultati; suggerisce lo svolgimento di indagini e rilevazioni su specifici problemi di settore e di aree anche per mettere a punto le metodologie di raccolta e di utilizzo di specifiche informazioni; provvede alla redazione del rapporto annuale.

Il Comitato Tecnico Scientifico si avvale dell'assistenza di una Segreteria Tecnica coordinata dal responsabile dell'Osservatorio regionale.

La Segreteria Tecnica avrà inoltre il compito di assistere sul piano tecnico e metodologico gli Osservatori Territoriali nel corso dello svolgimento della loro attività, e di istituire i programmi e i progetti da sottoporre al Comitato stesso.

ART. 6

(COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E SEGRETERIA TECNICA)

Entro gg.60 dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, un Comitato Tecnico Scientifico.

Esso è formato da n.6 esperti particolarmente qualificati e di comprovata esperienza della materia, dal responsabile regionale dell'Osservatorio e dal Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro.

Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale al Lavoro.

Il Comitato dura in carica tre anni, gli incarichi ai componenti del Comitato sono rinnovabili.

I compensi sono stabiliti con la deliberazione di nomina secondo i criteri previsti nell'art. 5 della L.R. 12.8.81 n.45.

Il Comitato:

- sovrintende alla formulazione dei programmi di rilevazione e alla presentazione dei risultati;
 - suggerisce lo svolgimento di indagini e rilevazioni su specifici problemi di settore e di aree anche per mettere a punto le metodologie di raccolta e di utilizzo di specifiche informazioni;
 - provvede alla redazione del rapporto annuale.
- /

segue ART. 6

La struttura dell'Osservatorio regionale fornisce il personale e le collaborazioni necessarie per il normale funzionamento della Segreteria tecnica e del Comitato Tecnico Scientifico.

segue ART. 6

Il Comitato Tecnico Scientifico si avvale dell'assistenza di una segreteria tecnica, coordinata dal responsabile dell'Osservatorio regionale.

La Segreteria Tecnica avrà, inoltre, il compito di assistere sul piano tecnico e metodologico gli Osservatori territoriali nel corso dello svolgimento della loro attività, e di ^{istituire} ~~istituire~~ i programmi ed i progetti da sottoporre al Comitato stesso.

La struttura dell'Osservatorio regionale fornisce il personale e le collaborazioni necessarie per il normale funzionamento della Segreteria tecnica e del Comitato Tecnico Scientifico.

19

ART. 7

(COORDINAMENTO INTERASSESSORILE)

(L'Assessore preposto all'attività dell'Osservatorio al fine di garantire la coerenza tra gli elementi desunti dalle analisi e dalle informazioni sul mercato del lavoro e le scelte di programmazione socio-economico e territoriale, e le iniziative e gli interventi della Giunta regionale, promuove periodiche riunioni di coordinamento interassessorile.

Agli Assessori preposti alla programmazione e alle attività economiche, produttive e di formazione professionale, viene presentato annualmente il programma di rilevazione ed elaborazione dell'Osservatorio, e vengono presentati trimestralmente i risultati acquisiti.

Nel corso delle riunioni possono essere decisi progetti di indagine e rilevazione di interesse interassessorile e assunti i relativi impegni organizzativi; possono inoltre essere modificate le priorità previste dal programma di rilevazione dell'Osservatorio, purché tali modifiche non pregiudichino le finalità e gli obiettivi specificati agli artt. 1 e 2 .

ART. 7

(COORDINAMENTO INTERASSESSORILE)

IDEM

IDEM

IDEM

13

ART. 8

(PIANO DI LAVORO)

Al fine di realizzare i compiti previsti ai precedenti articoli, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ap prova entro il 30 settembre di ogni anno un programma di lavoro per l'anno successivo corredato da apposito preventivo finanziario.

La Giunta entro il mese di dicembre di ogni anno presenta al Con siglio regionale un rapporto sull'attività svolta dall'Osservatorio e sul programma di lavoro.

ART. 8

(RAPPORTI CON ALTRI ENTI ED ORGANISMI)

La Regione si impegna ad assicurare la collaborazione dello Osservatorio alla Commissione Regionale per l'impiego ed agli altri organismi preposti alla gestione del mercato del lavoro e previsti dalla legislazione statale, secondo le modalità che verranno precisate in apposite convenzioni con il Ministero del Lavoro o altri organi centrali.

Fatte salve particolari esigenze di segretezza, i dati, le informazioni ed i risultati delle indagini espletate sono messe a disposizione dei diversi Enti pubblici, delle forze politiche, delle associazioni imprenditoriali e di categoria, delle organizzazioni sindacali, nonché dei singoli cittadini che ne facciano richiesta.

ART. 9

(RAPPORTI CON ALTRI ENTI ED ORGANISMI)

IDEM

Fatte salve particolari esigenze di segretezza, valutate dal Comitato Tecnico Scientifico, i dati, le informazioni ed i risultati delle indagini espletate sono messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 10
(Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per il 1984, si provvede come segue:

Parte II SPESA

VARIAZIONE IN AUMENTO

CAP. 15105 (C.n.i.)" Osservatorio mercato lavoro" (Titolo I)	1.000.000.000	11.000.000.000
---	---------------	----------------

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

CAP.00401 "Fondo per gli investimenti per la redazione e la realizzazione di programmi e progetti aventi specifiche funzioni-obiettivi indicate nel Piano Regionale di Sviluppo.Legge Finanziaria regionale 1984 L.R. n.24/82 e L.R. n.8/83 -Art.7 L.R.17/84"	1.000.000.000	1.000.000.000
---	---------------	---------------

Per gli anni successivi gli oneri troveranno copertura sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci, ai sensi del 2° comma dell'art.7 della L.R. 1 Aprile 1984 n.17

~~9~~